



Il Presidente della Repubblica

VISTO il ricorso straordinario proposto dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) e dal Sig. Luciano Gianluca Cali per l'annullamento degli atti amministrativi che hanno reso possibile la visita pastorale del Vescovo di Grosseto alla Scuola elementare statale del 3° Circolo Didattico di Grosseto;

VISTO il Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni;

VISTO il R.D. 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, contenente norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTO l'art. 17, comma 25, lett. b, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il parere n. 335/2009 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione II^a - nell'Adunanza del 21 aprile 2010, parere il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

VISTO il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

SULLA proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

DECRETA

Il ricorso di cui alle premesse è respinto.

ROMA Addì - 6 MAG. 2011

Giorgio Napolitano
GN

Numero 3783 e data 13-8-2010

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda.

Adunanza di Sezione del 21 aprile 2010

NUMERO AFFARE 00335/2009**OGGETTO:**

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da
Unione degli atei e degli agnostici razionalisti - UAAR, in persona del
legale rappresentante in carica e del segretario nazionale in carica
signor Raffaele Carcano, e dal signor Luciano Gianluca Calì, in
proprio e quale genitore del minore Michael Alexander Calì, per
l'annullamento degli atti amministrativi che hanno reso possibile la
visita pastorale del vescovo di Grosseto alla Scuola elementare statale
di via Sicilia, in Grosseto.

l.v.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 640 del 20 gennaio 2009, con la quale il
Ministero procedente, ufficio scolastico regionale per la Toscana –
direzione generale, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul

ricorso straordinario in oggetto;
visto il ricorso e gli allegati;
esaminati tutti gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo De Ioanna;

Premesso.

I ricorrenti (UAAR ed il signor Luciano Gianluca Calì, nella veste di genitore di un minore iscritto e frequentante una classe della scuola primaria del terzo circolo di Grosseto) chiedono l'annullamento:

- della nota del dirigente scolastico della direzione didattica statale del 3° circolo di Grosseto n. 201/B19 in data 10 gennaio 2008, con la quale viene accolta la richiesta di accesso agli atti relativi alla visita pastorale, deliberata dal Consiglio di circolo nelle riunioni del 20 ottobre e del 20 dicembre 2007;
 - della delibera del Consiglio di circolo della direzione didattica statale del 3° circolo di Grosseto n. 24 in data 20 dicembre 2007;
 - della delibera del detto Consiglio in data 20 ottobre 2007;
 - di tutti gli atti presupposti e conseguenti comunque connessi, che hanno consentito l'effettuazione di una visita pastorale del vescovo di Grosseto nella scuola primaria di via Sicilia in Grosseto, nella mattina del 25 gennaio 2008 e durante il normale orario delle lezioni.
- I ricorrenti riferiscono che grazie alla procedura di accesso agli atti hanno avuto notizia della visita pastorale programmata e poi effettuata il 25 gennaio 2008, nell'ambito del normale orario delle lezioni.

Dall'esame degli atti dichiarano di aver tratto elementi, di fatto e di

diritto, che depongono per la illegittimità degli atti che hanno reso possibile tale manifestazione, avente a loro avviso carattere inequivocabilmente di culto; si tratterebbe, infatti, di un'attività diretta all'esercizio del culto e alla cura delle anime che, in quanto tale, sulla base della legge 20 maggio 1985 n. 222 non potrebbe aver luogo nell'ambito dell'orario di servizio di una istituzione educativa statale.

I ricorrenti sostengono che non sarebbe possibile scindere il significato di un evento definito dagli stessi organizzatori come visita pastorale dalla sua intrinseca funzione di culto, di evento culturale e liturgico. Le deliberazioni assunte al riguardo dal Consiglio di circolo, sia pure all'unanimità degli aventi diritto al voto, risulterebbero quindi illegittime in quanto espressive di un potere di cui l'organo collegiale sarebbe sprovvisto e comunque esercitato in contrasto con le garanzie di autonomia culturale e libertà di culto garantite dalla Costituzione come diritti della persona, e tutelati nel quadro del regime concordatario con la Santa Sede e con le altre comunità religiose.

Il Ministero sostiene la tardività e la inammissibilità del gravame e comunque la sua infondatezza nel merito.

Il vescovo in carica di Grosseto, monsignor Franco Agostinelli, ha presentato controdeduzioni al ricorso in data 4 giugno 2008, chiedendo che lo stesso venga dichiarato irricevibile per tardività o comunque respinto siccome infondato.

La Sezione ritiene che esistano le condizioni per esaminare il merito del ricorso.

Considerato.

Il ricorso è infondato. Si prescinde, conseguentemente, dall'esame delle eccezioni sollevate ~~dal Ministero referente.~~

ev.

La questione, obiettivamente delicata e complessa in linea generale, coinvolge profili che attengono alla libertà di culto e di coscienza e alla funzione di servizio pubblico degli istituti scolastici, statali e comunque integrati nella rete della scuola dell'obbligo.

Tuttavia, nel caso in esame, essa appare agevolmente risolvibile sulla base delle norme che disciplinano l'autonomia delle istituzioni scolastiche (art. 10 del d.lgs. n. 297/1994 - con particolare riguardo al disposto del comma 3, lett. e - e art. 4 del D.P.R. n. 275/1999); nell'ambito di tale autonomia, che è didattica e culturale, gli organi collegiali (nel nostro caso il Consiglio di circolo) possono senz'altro organizzare, sulla base della programmazione delle attività didattiche e delle proposte dei singoli docenti, opportunamente discusse e approvate, anche incontri con le autorità religiose locali, rappresentative della comunità sociale e civica con cui la scuola pubblica è chiamata ad interagire.

Effettivamente la visita pastorale è avvenuta nelle ore di lezione; ma essa non si è svolta attraverso il compimento di atti di culto (eucarestia, benedizione, eccetera), ma attraverso una testimonianza sui valori, religiosi e culturali, che sono alla radice della catechesi

cattolica, visti in connessione con l'esperienza religiosa e sociale della comunità territoriale; analoga iniziativa potrebbe ben essere svolta con riferimento ai valori di altre confessioni religiose o di altri orientamenti spirituali, presenti nella comunità territoriale in cui agisce la scuola, a condizione che essi siano portatori di valori coerenti con i principi di tolleranza e rispetto delle libertà, individuali e collettive, garantite dalla nostra Carta Costituzionale democratica e dal nostro ordinamento giuridico positivo.

I ricorrenti in sostanza non hanno dato la prova del carattere di culto della visita di cui trattasi, con riferimento sia alle sue modalità organizzative, sia al suo effettivo svolgimento.

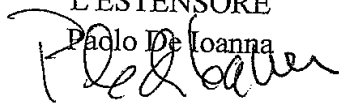
Del resto, la visita pastorale è stata programmata e si è svolta in modo da evitare la partecipazione degli alunni e delle famiglie che comunque non intendevano aderire alla iniziativa, in modo da garantire il principio di imparzialità dell'azione amministrativa, come si legge nella nota della direzione didattica del 3° circolo di Grosseto n. 366/A38 in data 15 gennaio 2008, e come è stato disposto nella nota del dirigente scolastico del medesimo circolo n. 311/08 in data 24 gennaio 2008.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba essere respinto.

L'ESTENSORE

Paolo De Ioanna



IL PRESIDENTE F/F

Carmine Volpe



IL SEGRETARIO

D.ssa Tiziana Tomassini

